

CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA

Soc. Coop. Cons.

Via Valle Bartina n. 13/C

48124 FORNACE ZARATTINI (RA)

TEL. 0544/500955

FAX 0544/500966

E-MAIL cear@cearravenna.it

PEC: cearravenna@legalmail.it

REGOLAMENTO INTERNO

per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Approvato in sede di assemblea ordinaria dei soci in data 16/07/2020

(Il presente documento è composto di 25 pagine)

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

TITOLO 1 – PREMESSA

Art. 1	Scopo	Pag.	4
Art. 2	Natura ed efficacia dell'assegnazione	Pag.	4

TITOLO 2 – DIVIETO DI CONCORRENZA TRA IMPRESA ASSOCIATA E CONSORZIO

Art. 3	Divieto di concorrenza tra impresa associata e consorzio	Pag.	5
--------	--	------	---

TITOLO 3 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO

Art. 4	Preventivazione	Pag.	5
Art. 5	Presentazione delle offerte	Pag.	6

TITOLO 4 – ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Art. 6	Criteri di assegnazione	Pag.	7
Art. 7	Modalità di assegnazione	Pag.	8
Art. 8	Consegna dei lavori	Pag.	9
Art. 9	Attribuzione dei certificati ai fini SOA	Pag.	9
Art. 10	Gestione del contratto	Pag.	9
Art. 11	Obbligo del socio assegnatario	Pag.	11
Art. 12	Socio coordinatore	Pag.	13
Art. 13	Garanzie fideiussorie a favore del Consorzio	Pag.	13
Art. 14	Divieto di cessione del credito	Pag.	13
Art. 15	Revoca dell'assegnazione lavori	Pag.	14
Art. 16	Definizione dei rapporti inerenti alla revoca	Pag.	14
Art. 17	Condotta dei lavori e affiancamento di altro socio ad un socio inadempiente	Pag.	16
Art. 18	Rinuncia all'assegnazione	Pag.	17
Art. 19	Sanzioni	Pag.	18
Art. 20	Obblighi del Consorzio	Pag.	18

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

TITOLO 5 –OBBLIGHI DEL SOCIO DOPO LA CONSEGNA DELLE OPERE ULTIME

Art. 21	Obblighi del socio dopo la consegna delle opere ultimate	Pag.	18
Art. 22	Direttore Tecnico di Cantiere avente anche funzione di Dirigente Responsabile della Sicurezza	Pag.	19
Art. 23	Capocantiere/Preposto ai fini della Sicurezza	Pag.	20
Art. 24	Responsabile Ambientale (RA)	Pag.	20
Art. 25	Rappresentante del Consorzio	Pag.	20
Art. 26	Disciplina dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e dei Consorzi / Società Consortili	Pag.	21

TITOLO 6 – SPESE E CONTRIBUZIONI

Art. 27	Gestione della lite e spese di assistenza legali	Pag.	22
Art. 28	Spese e contribuzioni	Pag.	22

TITOLO 7 – FATTURAZIONE

Art. 29	Ciclo di fatturazione	Pag.	23
---------	-----------------------	------	----

TITOLO 8 –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

Art. 30	Ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante	Pag.	24
Art. 31	Flusso dei pagamenti - Compensazioni	Pag.	24

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

TITOLO 1 – PREMESSA

Art. 1. Scopo

Questo regolamento disciplina i rapporti, tra il C.E.A.R. ed i singoli soci, conseguenti alla ricerca ed alla assegnazione dei lavori che il C.E.A.R. intende acquisire nell'interesse dei propri associati ed all'esecuzione degli stessi.

Inoltre, per attuare lo scopo sociale, C.E.A.R. si prefigge di promuovere convenzioni con i fornitori per agevolare acquisti singoli o collettivi direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, stipulare convenzioni vantaggiose per gli Associati nei confronti dei fornitori per l'approvvigionamento anche a seguito di specifiche richieste degli associati delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti.

Gli Associati per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono pieno mandato, per quanto attiene agli scopi sociali del C.d.A. e pertanto si obbligano:

- a) a eseguire le lavorazioni loro affidate dal Consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali e delle indicazioni fornite dal Consorzio;
- b) a sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli Organi del Consorzio disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti,
- c) a osservare la Lettera di Assegnazione Lavori, il Regolamento Interno e le deliberazioni sociali e di favorire gli interessi del Consorzio;
- d) a rispettare quanto previsto nelle procedure di loro competenza approvate dal Consiglio di Amministrazione riguardanti gli adempimenti da compiere per il rispetto delle normative sulla Certificazione di Qualità.

Il Sistema Integrato di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente, Responsabilità Sociale del Consorzio è componente e parte essenziale del Regolamento.

Il Codice Etico adottato dal Consorzio ed il Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, sono componente e parte essenziale del Regolamento.

Le disposizioni contenute nel Regolamento sono vincolanti per gli organi Sociali, gli uffici commerciali, tecnici ed amministrativi del Consorzio e per i Soci.

Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

Art. 2 Natura ed efficacia dell'assegnazione

Il Consorzio assume, in nome proprio e per conto dei Soci, lavori da persone fisiche, soggetti pubblici e privati, di seguito semplicemente denominati Committenti, assegnandoli per l'esecuzione ai Soci designati.

Le commesse vengono assegnate ai Soci alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono state acquisite, salvo quanto disposto, in deroga, dal Regolamento.

L'assegnazione riguarda le prestazioni (compresi ordini integrativi, varianti etc.) oggetto del contratto assunto dal Consorzio e ha con quello un rapporto di stretta dipendenza. Essa pertanto deve essere interpretata e, ove necessario,

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

integrata in relazione a quanto stabilito dal Contratto e dalle norme e/o documenti in questo recepiti, salvo quanto disposto nel Regolamento.

L'impresa Consorziata esecutrice, all'atto dell'assegnazione, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza o di terzi, a norma di Legge, manlevandone espressamente il Consorzio.

TITOLO 2 – DIVIETO DI CONCORRENZA TRA IMPRESA ASSOCIATA E CONSORZIO

Art. 3 Divieto di concorrenza tra impresa associata e consorzio

Al fine di garantire una compatta capacità contrattuale nei confronti dei Committenti e delle Imprese concorrenti, ogni qualvolta il Consorzio è invitato a partecipare a concessioni, procedure aperte, ristrette e negoziate, a dialoghi competitivi, a trattative private, nonché a gare di appalto nelle forme previste dalla legge vigente in materia ed offerte in genere, le Imprese associate, che, eventualmente, fossero invitate direttamente, sono tenute a rimettersi alle decisioni del Consorzio circa l'opportunità di formulare o meno una loro offerta. Tale eventualità determina titolo di prevalenza così come descritto all'art. 6 comma 6 del presente regolamento. Il Consorzio è tenuto ad informare periodicamente le Imprese associate circa i lavori per i quali è stato invitato a formulare l'offerta. L'Impresa associata è altresì tenuta a prendere contatti con il Consorzio prima di formulare offerta a Committenti per i quali il Consorzio stesso è tradizionalmente fornitore di fiducia, onde ridurre al minimo le possibilità di concorrenza tra Imprese associate e Consorzio. I suddetti divieti ed obblighi sono da intendersi, pienamente validi ed efficaci nei confronti dei singoli soci o associati e/o agli amministratori delle imprese associate, ai quali tutti è fatto divieto di operare direttamente o indirettamente, anche per interposta persona fisica o giuridica, in concorrenza con il Consorzio e di partecipare direttamente o indirettamente, anche per interposta persona fisica o giuridica, ad una società diversa dall'associando, che operi in concorrenza con il Consorzio.

L'Impresa associata che trasgredisce a quanto previsto dal presente articolo, o i cui soci, associati e/o amministratori vi trasgrediscono, potrà essere soggetta ai provvedimenti di cui al successivo art. 13.

TITOLO 3 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO

Art. 4 Preventivazione

La decisione di partecipare alle gare di appalto pubbliche e private viene assunta dalla Direzione Tecnica e/o dalla Presidenza del Consorzio. Gli aspetti tecnico-economici dell'offerta possono essere esaminati ed elaborati dalla tecnostruttura del Consorzio oppure da una o più imprese socie individuate secondo i criteri di seguito descritti.

La tecnostruttura del Consorzio identifica una rosa di imprese socie aventi idonei requisiti tecnici ed economici tali da soddisfare le richieste dell'Ente appaltatore. Tali imprese vengono interpellate per verificarne la disponibilità ed interesse alla preventivazione ed all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto della gara.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

La rosa dei soci individuata ed il risultato delle consultazioni di cui sopra vengono sottoposte all'esame della Direzione Tecnica (d'ora in poi chiamata "D.T."). Tra le imprese dimostratesi interessate la D.T. ne sceglierà una o più in funzione della classe d'importo e tipologia dei lavori da realizzare.

A tale/i impresa/e sarà affidato l'incarico di sviluppare l'offerta.

Il Consorzio può comunque autonomamente partecipare alle gare e gestire direttamente l'esecuzione stessa.

I soci cui sarà affidato l'incarico di sviluppare l'offerta assumeranno tutte le responsabilità circa l'analisi del luogo di realizzazione dei lavori, l'analisi della documentazione di gara, l'analisi della disponibilità di risorse e mezzi per assolvere a quanto richiesto nonché quelle derivanti dall'offerta economica conseguente alla preparazione della documentazione richiesta dalla normativa di gara.

Il Socio rinuncia ad attivare nei confronti del Consorzio qualsiasi pretesa, richiesta, azione di risarcimento danni o qualsivoglia altro indennizzo per eventuali errori verificatesi nella preparazione, redazione, invio degli atti e documenti di gara.

In casi particolari ed eccezionali e nei limiti richiesti dal carattere mutualistico che contraddistingue l'attività del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione può decidere di partecipare a gare d'appalto per lavori di cui si prevede la realizzazione in proprio ovvero con esecuzione del contratto con rischio imprenditoriale a carico del Consorzio.

In tal caso il Consorzio può affidare la esecuzione di singole fasi di lavorazioni o di singole prestazioni contrattuali, oltre che ai Soci, anche a terzi mediante contratti di subappalto e/o di subfornitura.

Art. 5 Presentazione delle offerte

Quando richiesto da leggi e regolamenti o dal Committente, il Consorzio provvederà ad indicare in sede di presentazione dell'offerta il/i Socio/i in favore del/i quale/i l'offerta stessa viene presentata.

Il Socio, prima che il Consorzio presenti un'offerta con l'indicazione del Socio quale impresa esecutrice in caso di aggiudicazione, dovrà avere inoltrato al Consorzio apposita richiesta di partecipazione alla gara con richiesta di essere assegnatario della realizzazione, in tutto o in parte, di quanto di competenza dello stesso Consorzio.

Il Socio dovrà, inoltre, inoltrare al Consorzio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale così come previsti dalle norme vigenti e/o richiesti dal bando di gara relativamente ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai direttori tecnici. Analogamente il Socio dovrà rilasciare attestazione di regolarità del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dichiarazione di regolarità del pagamento di tasse ed imposte e dichiarazione di essere regola con il versamento delle retribuzioni.

Le richieste/attestazioni/dichiarazioni di cui sopra sono essenziali ai fini della indicazione del Socio quale impresa esecutrice in caso di aggiudicazione, e pertanto in caso di mancanza di tali richieste/attestazioni/dichiarazioni il Consorzio avrà facoltà di non partecipare alla gara ovvero di non indicare il Socio inadempiente.

Nel caso di più Soci indicati in fase di gara, questi hanno l'obbligo di comunicare al

Consorzio, in tempo utile per la consegna dell'offerta, chi tra essi assumerà in caso di aggiudicazione, e con oneri a carico dei Soci assegnatari, il Socio coordinatore, capogruppo e affidatario ai sensi dell'art. 89 comma i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

I Soci indicati in fase di gara hanno l'obbligo in caso di aggiudicazione e con oneri a carico dei Soci assegnatari, di indicare il Direttore Tecnico di Cantiere.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

La mancata partecipazione alla gara e/o la mancata indicazione del Socio per violazione di quanto previsto al presente articolo sono da intendersi quali conseguenze esclusive dell'inadempienza del Socio stesso il quale, pertanto, non avrà diritto ad alcun indennizzo, risarcimento, rimborso spese.

Al Socio inadempiente saranno comunque addebitati i costi sostenuti per la preparazione della gara.

I Soci manlevano espressamente il Consorzio da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa comunque scaturente da loro dichiarazioni non veritiere.

I Soci sono tenuti a dimostrare in ogni momento, a semplice richiesta del Consorzio, il permanere dei requisiti di ordine generale richiesti ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

E' fatto obbligo ai Soci di non divulgare, a qualsiasi fine ed in qualsiasi forma, notizie relative a gare, offerte, trattative a cui il Consorzio sta partecipando o conducendo per giungere alla stipulazione di contratti o convenzioni.

TITOLO 4 – ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Art. 6 Criteri di assegnazione

L'assegnazione alle imprese socie dei lavori acquisiti dal Consorzio, deve avvenire secondo principi di assoluta equità, tenendo conto delle caratteristiche imprenditoriali di ciascuna.

All'assegnazione dei lavori provvede il Consiglio di Amministrazione, su proposta della tecnostruttura del Consorzio che evidenzia le attitudini tecnico-operative delle singole imprese, in relazione ai lavori da assegnare, i criteri di rotazione da osservare ed altri elementi utili.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assegnazione di lavori sia ad una singola impresa che a più imprese.

In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione designerà una impresa coordinatrice dei lavori alla quale il Consorzio e le altre imprese assegnatarie dovranno fare riferimento.

L'impresa assegnataria o, in caso di assegnazione a più imprese, l'impresa coordinatrice sarà designata dal Consiglio di Amministrazione quale impresa affidataria, ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. i) e 97 del D. Lgs 81/08 e successive modificazioni, la quale dovrà accettare espressamente la predetta designazione all'atto della sottoscrizione dell'assegnazione dei lavori.

All'impresa affidataria spettano i compiti di coordinamento e verifica, anche con riguardo alle altre imprese assegnatarie e/o subappaltatrici, delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Inoltre, l'impresa affidataria terrà i contatti con la direzione lavori della committenza e con gli uffici del Consorzio e provvederà a consegnare alla committenza la documentazione prevista dal successivo art. 7 e le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti.

Per la suddetta attività di coordinamento e verifica, all'impresa affidataria non spetterà alcun compenso.

Nel caso si manifestino circostanze di natura urgente, il Presidente, sentito il parere del responsabile commerciale, potrà provvisoriamente assegnare i lavori salva successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Qualora l'invito alla gara sia pervenuto al Consorzio per iniziativa di una determinata Impresa associata, questa potrà avere diritto di precedenza su tutte le altre Imprese associate interessate, a condizione che sia in possesso dei requisiti tecnici, economici e finanziari necessari per realizzare il lavoro da assegnare.

Nell'assegnazione dei lavori avrà priorità il socio che abbia fattivamente partecipato alla individuazione della commessa, alla predisposizione, elaborazione e formulazione dell'offerta, e che comunque abbia svolto attività che abbiano favorito l'affidamento della commessa al Consorzio.

Art.7 Modalità di assegnazione

Il Consiglio di Amministrazione, nello spirito dei principi di cui all'articolo precedente, provvede ad individuare i soci a cui assegnerà i lavori con apposita deliberazione.

Una volta deliberato, il Consorzio dà comunicazione al socio od ai soci della avvenuta assegnazione mediante l'invio di formale lettera di assegnazione.

Copia della lettera va restituita tempestivamente dal socio controfirmata per accettazione massimo entro 5 giorni dal ricevimento.

La mancata sottoscrizione della comunicazione di assegnazione lavori nei termini sopra indicati potrà comportare la revoca della medesima, l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 13.

Nel caso in cui l'Impresa associata rifiuti di firmare la Comunicazione di Assegnazione Lavori, relativa ad un lavoro acquisito dal Consorzio sulla scorta dell'offerta dell'Impresa stessa e nel caso in cui rinunci all'esecuzione di un lavoro già ad essa assegnato, la stessa dovrà rifondere tutti i danni causati al Consorzio il quale, in via cautelativa, potrà bloccare tutti i pagamenti maturati a suo favore, anche in cantieri diversi da quello oggetto della rinuncia, in attesa di definire il risarcimento.

Il pagamento dei danni non esclude l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 13.

La restituzione della copia controfirmata è condizione essenziale per la definitiva assegnazione della commessa.

Contestualmente ed in allegato alla lettera di assegnazione il socio dovrà trasmettere alla committenza:

1. Nomina del responsabile della sicurezza in cantiere
2. Nomina del Direttore Tecnico di cantiere e Capo-Cantiere
3. Polizza assicurativa RCT – RCO per importo non inferiore a euro 3.000.000,00 e comunque all'importo indicato dall'Ente Appaltante o secondo le norme in vigore ai fini della certificazione.
4. Posizioni INPS – INAIL – Cassa Edile
5. Copia versamenti contributi agli enti previdenziali relativi agli ultimi 3 mesi
6. Eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione o prescritta nelle singole procedure di gara, o comunque imposte da disposizioni legislative o regolamentari inerenti i lavori.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Art. 8 Consegna dei lavori

Il Consorzio informerà tempestivamente il socio assegnatario o il socio coordinatore della data fissata dalla committenza per la consegna dei lavori, affinché questi possa presenziare.

In tale sede il socio assegnatario o coordinatore potrà formulare eventuali osservazioni circa lo stato dei luoghi e le altre situazioni di fatto che possono incidere sulla esecuzione dei lavori stessi.

Qualora il socio non presenzi, il Consorzio provvederà ad inviare tempestivamente al socio assegnatario copia del verbale di consegna dei lavori ed il socio non potrà sollevare obiezioni circa le eventuali conseguenze in relazione alla consegna così come ricevuta.

In ipotesi di appalti pubblici il Consorzio informerà tempestivamente il socio della data preventivata dall'Amministrazione per la consegna.

Art. 9 Attribuzione dei certificati ai fini SOA

Ai sensi di quanto previsto dal DPR 207/2010 e s.m.i. e dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'utilizzo dei certificati esecuzione lavori, rilasciati dai Committenti, è di norma attribuito per intero al Consorzio tramite apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato che i certificati di buon esito non siano di utilità per la crescita del Consorzio, può deliberare di assegnarne l'utilizzo, in tutto od in parte, ai Soci esecutori dei lavori che ne facciano richiesta.

Art. 10 Gestione del contratto

In ipotesi di appalti pubblici, qualora la consegna dei lavori non avvenga nei termini di legge è onere del Socio comunicare al Consorzio la decisione che intende adottare in relazione all'esercizio della facoltà di recesso dal contratto.

Qualora tale facoltà non venga esercitata, il Socio s'intenderà vincolato alla esecuzione dei lavori salvo recesso dell'Ente Appaltante.

Poiché con l'assegnazione il Socio assume su di sé la piena responsabilità dell'esecuzione del Contratto, nessuna pretesa risarcitoria o a qualsivoglia altro titolo potrà essere avanzata dal Socio assegnatario nei confronti del Consorzio in relazione al contenuto, alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto assegnato o di sue clausole. Il Socio è pertanto obbligato alla preventiva verifica del contratto.

Il Consorzio è altresì esonerato e sollevato da ogni onere derivante da inadempienze o controversie contrattuali imputabili all'Ente Appaltante o alla Direzione Lavori che dovessero sorgere in corso d'opera, così come è esonerato e sollevato da ogni responsabilità e/o onere economico relativo a lavori aggiuntivi concordati direttamente dal Socio assegnatario e dallo stesso eseguiti senza la preventiva approvazione e sottoscrizione degli appositi atti da parte dell'ente Appaltante e/o Direzione Lavori e del Consorzio.

Il Consorzio è totalmente estraneo alla fase esecutiva dei lavori assegnati ai Soci e, conseguentemente, in relazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i Soci assegnatari assumono ad ogni effetto di legge la veste di datore di lavoro e/o di impresa affidataria, con assunzione di ogni conseguente obbligo di legge inerente la cura e predisposizione di tutto quanto utile e necessario per la miglior prevenzione degli infortuni, per

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

la corretta igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e di eventuali terzi sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.

Il Socio assegnatario è da intendersi pertanto quale unico ed esclusivo responsabile in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità, concorrente, solidale o alternativa in capo al Consorzio.

Il Socio assegnatario è da intendersi quale unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri subappaltatori e fornitori, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità anche solidale e/o alternativa in capo al Consorzio per le obbligazioni assunte da esso Socio assegnatario nei confronti dei suddetti aventi causa.

Il Socio assegnatario è da intendersi quale unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri dipendenti e degli istituti previdenziali, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità anche solidale e/o alternativa in capo al Consorzio per le obbligazioni assunte da esso Socio assegnatario nei confronti dei suddetti aventi causa.

Fermo restando quanto detto il Socio assegnatario si obbliga comunque a manlevare integralmente il Consorzio da ogni e qualunque pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti subappaltatori e/o fornitori. In materia di subappalto il Socio assegnatario assume, in via esclusiva, la qualità di committente-appaltante nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori e degli istituti previdenziali (INAIL – INPS - Cassa Edile) e, conseguentemente, assume in via esclusiva ogni responsabilità prevista dalla normativa vigente e di futura emanazione (come ad esempio Art. 1676 del Codice Civile, Art. 29 D.Lgs. 276/03, Artt. 35 e 35 bis legge 248/06, Art. 105 D.Lgs. 50/16, Art. 26 D.Lgs. 81/08, Legge 136/2010, D.L. 187/2010 e SS.MM.II.), con espressa esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità concorrente, solidale o alternativa in capo al Consorzio. Fermo restando quanto detto il Socio assegnatario si obbliga comunque a manlevare integralmente il Consorzio da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti dipendenti e/o enti previdenziali. Il Socio assegnatario, in particolare, dovrà curare che i pagamenti ai propri subappaltatori avvengano con la massima tempestività, onde evitare l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/16.

Il Socio assegnatario assume, in via esclusiva, ogni responsabilità prevista dalla normativa vigente e di futura emanazione (come ad esempio Art. 1676 del Codice Civile, Art. 29, D.Lgs. 276/03, Art. 26 D.Lgs. 81/08 e SS.MM.II.), e conseguentemente assume la qualità di unico responsabile nei confronti dei propri dipendenti per i trattamenti retributivi, previdenziali e contributivi di loro spettanza, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità concorrente, alternativa o solidale in capo al Consorzio. Fermo restando quanto detto il Socio assegnatario si obbliga comunque a manlevare integralmente il Consorzio da ogni e qualunque pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti dipendenti.

Il Consorzio è in ogni momento autorizzato ed ha la facoltà di effettuare trattenute e/o sospensioni di pagamenti sino alla completa eliminazione di eventuali inadempienze agli obblighi elencati nel presente articolo.

Il Socio rinuncia ad attivare nei confronti del Consorzio qualsiasi pretesa, richiesta, azione di risarcimento danni o qualsivoglia altro indennizzo a fronte dell'eventuale perdita dei requisiti in corso di gara e o durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui (per revoca dell'assegnazione, per inadempienza dell'assegnatario, per rinuncia all'assegnazione, per accordo con l'assegnatario etc.) il Consorzio provveda a eseguire direttamente, in tutto o in parte, la commessa in sostituzione dell'assegnatario, quest'ultimo dovrà rimborsare al Consorzio tutti i maggiori oneri e costi sopportati rispetto a quelli previsti dal contratto originario, ivi comprese le spese generali d'impresa in ragione del 10% da calcolarsi sull'ammontare delle prestazioni eseguite dal Consorzio.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Art. 11 Obbligo del socio assegnatario

Il Socio assegnatario è tenuto al rigoroso rispetto degli impegni assunti con l'assegnazione stessa.

La ditta esecutrice, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente regolamento, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione della Commessa, conformemente alle norme vigenti e alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza stessa, di terzi, nonché ogni responsabilità conseguente agli obblighi contrattuali dalla stessa direttamente assunti nei confronti dei terzi garantendo espressamente il Consorzio e mantenendolo comunque indenne da qualsiasi onere.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, qualora lo ritenga necessario, applicare una trattenuta a garanzia del 10 % (dieci per cento) o superiore calcolata sull'importo del contratto assegnato, da ritenersi proporzionalmente sul pagamento di ogni SAL.

Tale trattenuta sarà vincolata dal Consorzio a tutela della corretta esecuzione delle opere da parte del Socio esecutore e a garanzia degli adempimenti previsti contrattualmente e sarà vincolata fino al perdurare della garanzia prevista in relazione alle opere eseguite dal Socio.

Tale trattenuta potrà essere sostituita, ove ritenuto dal Consiglio di Amministrazione, dalla consegna di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o da fidejussione personale dei Soci della impresa consorziata o di terzi soggetti solvibili.

La garanzia dovrà prevedere, pena la nullità, l'indicazione della facoltà di escussione a prima richiesta senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Il Socio è in ogni caso tenuto a:

- Eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte ed esclusivamente con l'impiego di maestranze alle dipendenze della propria impresa;
- Evitare in modo assoluto e totale ogni forma di cottimo e di subappalto in assenza di autorizzazioni. Il Socio assegnatario stipula in proprio il contratto di subappalto ed è tenuto alla gestione diretta del contratto di subappalto, anche ai fini dell'adempimento delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei cantieri da parte dei suoi subappaltatori, anche in caso di subappalto autorizzato, manlevando il Consorzio da ogni ed eventuale contestazione potesse insorgere;
- Osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, la normativa antinquinamento, la normativa antimafia, tenendo manlevato il Consorzio da ogni conseguenza e assumendo in via esclusiva ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente derivante dal mancato rispetto di tali normative.
- Osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- Provvedere alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici del lavoro ad esso assegnato, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nonché alla trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, della copia della relativa documentazione al Consorzio;
- Curare la periodica trasmissione al Consorzio, che provvederà ad inoltrarla al committente, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché di quant'altro previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i.;

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

- Predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/20016 e s.m.i., curare tutti gli adempimenti conseguenti, provvedendo anche alla nomina del responsabile della sicurezza in cantiere;
- Produrre la certificazione antimafia in relazione ai professionisti, non dipendenti del Socio assegnatario, che prestino la propria opera professionale in relazione ai lavori assegnati;
- Provvedere alla segnaletica antinfortunistica, all'esposizione del cartello pubblicitario del CEAR e all'esatta compilazione ed aggiornamento dei cartelli di cantiere, anche ai sensi di legge;
- Provvedere al rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 D.M. 22/01/2008 nr. 37 e successivi aggiornamenti sulla sicurezza degli impianti;
- Attuare tutte le misure di sicurezza atte a scongiurare incidenti di qualsiasi sorta e, comunque, ad adottare nell'esercizio dell'impresa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2087 cod. civ. tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza, la tecnica e le normative di legge, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- Stipulare, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, una copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico adeguato all'entità dei lavori assegnati sempre che il Socio non abbia già una propria corrispondente copertura assicurativa, che comunque deve essere adeguata alle prescrizioni del committente (si precisa che sono da considerare terzi la Società, le sue strutture ed i suoi dipendenti, eventualmente segnalate dal committente);
- Attenersi alle direttive della Direzione Lavori;
- Non prendere iniziative che possano compromettere o comunque ostacolare i rapporti instaurati dagli organi del Consorzio con la committenza;
- Tenere e far tenere ai propri dipendenti, sul luogo di lavoro, un contegno che non arrechi danno al Consorzio;
- Informare il Consorzio di ogni questione o problematica comunque connessa alla gestione contrattuale ed operativa della commessa, ivi comprese le esigenze manifestate dalla committenza;
- Accettare integralmente ed attuare quanto previsto dal Piano di Qualità Generale adottato dal Consorzio in quanto parte integrante del presente regolamento;
- Stipulare direttamente tutti i sub-contratti (subappalto, fornitura con o senza posa in opera, noli a caldo, etc.) necessari per la corretta esecuzione delle opere assegnate;
- Provvedere al tempestivo e puntuale pagamento di tutti i subcontraenti.

L'assegnatario è tenuto alla osservanza dei principi del codice etico del Consorzio e del Modello di prevenzione reati predisposti dal Consorzio in ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

L'Assegnatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'assegnatario, ai sensi e per gli effetti di cui citato al D.Lgs. 81/08, riveste il ruolo di datore di lavoro nei confronti di tutto il personale a qualsiasi titolo operante sui luoghi di lavoro oggetto dell'assegnazione.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Art. 12 Socio coordinatore

Qualora in uno stesso cantiere di lavoro siano presenti più soci assegnatari dei lavori, questi dovranno far capo al socio designato coordinatore per tutti i problemi inerenti alla programmazione ed alla esecuzione dei lavori.

Il socio coordinatore svolgerà, inoltre, i compiti di impresa affidataria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, come indicato al precedente art. 6.

Art. 13 Garanzie fideiussorie a favore del Consorzio

Il Consorzio avrà diritto di richiedere al socio - e questi è obbligato a rilasciarla - una fideiussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore al 20% del valore di contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

Tale richiesta verrà effettuata per lavori il cui importo contrattuale non sia inferiore a euro 50.000,00

E' comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere la fideiussione anche per importi inferiori a quelli sopra indicati, ovvero stabilire una percentuale superiore a quella sopra indicata.

Detta fideiussione, da stipulare con un Istituto di Credito o primaria compagnia di assicurazione, dovrà contenere l'espresso impegno del garante a versare, a seguito di semplice richiesta del Consorzio e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del socio obbligato, la somma garantita.

La stessa garanzia sarà prestata a richiesta del Consorzio nel caso in cui siano effettuate dal committente e/o dallo stesso Consorzio anticipazioni in conto lavori a beneficio del socio assegnatario, nei limiti dell'importo anticipato.

Analogamente si procederà per la costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dello svincolo anticipato delle ritenute di garanzia.

Il Consorzio ha inoltre la facoltà di richiedere al socio, e questi è obbligato a rilasciarle, delle adeguate controgaranzie, qualora il Consorzio medesimo sia tenuto, a sua volta, a rilasciare garanzie al committente per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e conformemente alle obbligazioni contrattuali.

Quando il Consorzio riscontri carenze nell'andamento del cantiere e/o nell'esecuzione della commessa, tali da poter compromettere o comunque arrecare pregiudizio all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte, il Consorzio avrà il diritto di chiedere al Socio - e questi sarà obbligato a rilasciarla - una fideiussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore al 20% del valore di contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dal Socio assegnatario, escutibile a semplice richiesta scritta del Consorzio. E' facoltà del Consorzio sospendere i pagamenti degli eventuali crediti del Socio, anche derivanti del complessivo rapporto intrattenuto, fino alla risoluzione delle problematiche evidenziate.

Art. 14 Divieto di cessione del credito

Il Socio non può cedere a terzi il credito vantato nei confronti del Consorzio se non previa espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio: la cessione potrà, comunque, essere autorizzata per un importo massimo pari al 70% del credito.

Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla e non opponibile al Consorzio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno solare il Socio deve comunicare al Consorzio il nominativo, la sede e la pec di tutti gli istituti di credito coi quali intrattiene rapporti: il Consorzio invierà a detti istituti copia del presente Regolamento.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Art. 15 Revoca dell'assegnazione lavori

Al Consorzio è riservata la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche tecniche ed amministrative sull'andamento e sull'esecuzione delle opere assegnate.

Tali verifiche non eliminano né limitano la responsabilità del Socio in merito alla esecuzione dei lavori assegnati, che rimane integralmente a suo carico.

Qualora venissero riscontrate dal Consorzio deficienze nell'andamento del cantiere e/o nell'esecuzione delle opere, tali da poter compromettere o comunque arrecare pregiudizio all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte, il Consorzio intimerà al Socio di eliminare le deficienze, riscontrate indicando un termine ragionevole entro il quale il Socio sarà obbligato a provvedere.

Qualora, nonostante l'intimazione, il Socio non adempia a quanto intimato, il Consorzio potrà adottare gli opportuni provvedimenti, compresa la revoca, totale o parziale, dell'assegnazione.

La revoca dell'assegnazione lavori, può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio anche nei seguenti casi:

- a) Violazione delle norme contenute nel Regolamento;
- b) Inosservanza delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione;
- c) Inadempimento delle obbligazioni previste dal Contratto, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti col Committente e facente carico al Consorzio per lavori assegnati al Socio;
- d) Violazioni alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) False dichiarazioni rese in materia contributivo-previdenziale;
- f) Irregolarità contributivo-previdenziali verificatesi durante la esecuzione dei lavori oggetto di assegnazione;
- g) Irregolarità retributive nei confronti dei dipendenti;
- h) Assoggettamento a procedure concorsuali ovvero insolvenza del Socio. E' fatto espressamente obbligo al Socio assegnatario di comunicare al Consorzio sia l'impossibilità che la semplice difficoltà di far fronte agli impegni assunti;
- i) Ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del Socio dal Consorzio, previsto dalla legge e/o dallo Statuto;
- j) Inosservanza da parte del Socio, relativamente a quanto oggetto di assegnazione, degli obblighi di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i (piano straordinario contro le mafie).

Art. 16 Definizione dei rapporti inerenti alla revoca

In caso di revoca totale il Socio è obbligato a mettere il cantiere nella immediata disponibilità del Consorzio affinché questi possa provvedere, direttamente o tramite altro socio, all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della committenza. In caso di mancato adempimento il Consorzio potrà effettuare lo sgombero del cantiere dai materiali ed attrezzature del Socio revocato addebitando allo stesso i relativi costi senza necessità di alcun provvedimento giudiziale. Il Socio revocato resterà responsabile in toto del cantiere sino al momento in cui il Consorzio ne riceverà la consegna ed il possesso o comunque si immetterà nello stesso.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione di revoca il Consorzio ed il Socio revocato, di comune accordo, nomineranno un perito.

In caso di disaccordo il perito sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna, su richiesta della parte più diligente.

Il perito, comunque nominato, dovrà:

- Determinare l'esatta consistenza ed il valore dei lavori-servizi-forniture eseguiti e dei materiali a piè d'opera, valutandone la conformità ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della Direzione Lavori, verificando la contabilità ed apportando le rettifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie;
- Quantificare gli eventuali oneri e danni derivanti dal ripristino dei lavori-servizi-forniture non conformemente eseguiti dal Socio revocato;
- Valutare gli eventuali oneri e danni derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l'esecuzione delle prestazioni assegnate;
- Quantificare gli eventuali oneri e danni per il riavvio del cantiere;
- Valutare gli oneri che dovrà sostenere il subentrante per il collaudo dei lavori-servizi-forniture realizzati;
- Quantificare eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto delle normative in materia antinfortunistica, previdenziale e contributiva;
- Determinare le spese e gli onorari tutti relativi a proprio ufficio.

Il perito dovrà redigere la perizia ed inoltrarla alle parti a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o PEC invitandole a ritornargliela, con lo stesso mezzo, entro 15 giorni dall'avvenuto ricevimento, sottoscritta per accettazione ovvero con opposizione scritta e motivata: decorso detto termine la perizia si intenderà accettata ad ogni effetto.

Su eventuali opposizioni deciderà inappellabilmente il perito, quale unico arbitro, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo giudizio farà stato fra le parti; la presente disposizione è da considerarsi clausola compromissoria ad ogni effetto.

Il Consorzio ha la facoltà, ad insindacabile giudizio del proprio Consiglio di Amministrazione, di applicare al Socio revocato una penale non superiore al 10% dell'importo assegnato salvo maggior danno, da corrispondere entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione di revoca: ove il versamento non avvenga nel termine indicato, il Consorzio potrà incamerare tale somma trattenendola da eventuali crediti vantati dal Socio nel complessivo rapporto in essere con il Consorzio.

Tutte le spese di perizia faranno carico al socio.

Ferma restando la debenza della penale di cui al punto precedente, il Socio dovrà risarcire il Consorzio di tutti gli ulteriori danni ed oneri scaturiti e scaturenti dalla disposta revoca: tali oneri e danni costituiscono crediti liquidi ed immediatamente esigibili sin dalla revoca.

Nei casi in cui non sia possibile, o per ragioni di urgenza o per la complessità della situazione del cantiere, procedere utilmente alla nomina del perito, il Consorzio ha la facoltà, ad insindacabile giudizio del proprio Consiglio di Amministrazione, nel deliberare la revoca, di disporre che l'ultimazione dei lavori-servizi-forniture o il rifacimento di quelli mal eseguiti, avvenga tramite esecuzione in danno, previa redazione dello stato di consistenza.

Il Consorzio potrà procedere alla esecuzione in danno sia direttamente sia tramite affidamento ad altro Socio. Nel caso sia disposta la esecuzione in danno, al Socio revocato sarà addebitato ogni maggior costo sopportato per la esecuzione dei lavori-servizi-forniture ancora irrealizzati o mal realizzati al momento della revoca.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Il Socio revocato non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso o risarcimento per la quota di lavori-servizi-forniture non eseguiti in quanto oggetto di revoca.

In ogni caso di revoca il Consorzio potrà compensare i propri crediti scaturenti dalla revoca con gli eventuali crediti vantati dal Socio revocato nel complessivo rapporto in essere con il Consorzio: operata la compensazione, eventuali eccedenze saranno trattenute a titolo di garanzia e potranno essere corrisposte esclusivamente alla definitiva approvazione, con esito positivo, del certificato di collaudo da parte del Committente.

Art. 17 Condotta dei lavori e affiancamento di altro socio ad un socio inadempiente

La conduzione dei lavori è di norma affidata alla/e azienda/e assegnataria/e e, per essa/e, alle persone dotate di idonei requisiti, da essa/e indicate entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione dei lavori ai sensi dell'art. 7, ma in ogni caso prima dell'effettivo inizio degli stessi; a tali soggetti, il Consorzio potrà conferire i poteri di rappresentanza all'uopo necessari con apposita procura.

Pertanto resta in capo all'assegnataria ogni responsabilità per la buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate, nonché la Direzione Tecnica del Cantiere, nominando sia il Direttore Tecnico di Cantiere/Dirigente prevenzionistico sia il Capo cantiere/Preposto.

Qualora i lavori siano assegnati ad una pluralità di imprese socie, l'impresa fra di esse designata quale impresa affidataria, ai sensi del precedente art. 6, dovrà svolgere i compiti che la legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro attribuisce ad essa, ed in particolare:

- 1) Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- 2) Verificare l'idoneità tecnico professionale delle consorziate co-assegnatarie e dei subappaltatori, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 3) Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio;
- 4) In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati dalle imprese esecutrici, corrispondere ad esse, senza alcun ribasso, i relativi oneri della sicurezza;
- 5) Coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero:
 - a) scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - b) adeguare, in funzione dell'evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - c) curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e ditte individuali;
 - d) adottare le misure alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e) predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - f) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - g) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, il coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

**Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e
loro esecuzione da parte delle imprese associate**

- h) curare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- i) curare la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- j) delimitare e allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- k) curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento;
- l) mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- m) curare le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- n) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente.

Resta in capo al Socio assegnatario ogni responsabilità per la buona e tempestiva esecuzione delle opere e dei servizi assegnati.

Qualora in fase di collaudo venissero rilevati vizi e difformità e prescritti interventi di ripristino e/o completamento, il Socio assegnatario è obbligato a intervenire tempestivamente per eseguire quanto richiesto. Qualora il Socio assegnatario non dovesse intervenire entro il tempo che gli sarà comunicato, il Consorzio si riserva di far intervenire altra impresa in luogo del Socio assegnatario inadempiente, addebitando al Socio assegnatario inadempiente tutti gli oneri e le spese sostenute.

Il Socio assegnatario è tenuto a farsi parte diligente nei confronti del Consorzio per quanto riguarda la gestione amministrativa del Contratto e, pertanto, dovrà tempestivamente comunicare al Consorzio la necessità di apporre riserve (previa esplicitazione delle stesse da parte del socio), chiedere sospensioni, proroghe, varianti, determinare nuovi prezzi ed in genere quanto altro possa servire alla migliore e puntuale gestione del Contratto: in difetto, il Socio nulla potrà pretendere dal Consorzio a qualsivoglia titolo.

A meno di motivata comunicazione contraria del Socio assegnatario, il Consorzio, procederà a rinnovare le polizze di garanzia rilasciate a favore del committente alla firma del contratto, addebitandone il relativo costo al Socio.

Qualora il Socio assegnatario non sia in grado di realizzare la commessa nel rispetto dei programmi e dei tempi contrattuali, e la tipologia della commessa lo consenta, al Socio inadempiente potrà essere affiancato un altro Socio a cui sarà assegnata una parte della commessa in precedenza assegnata al Socio inadempiente. In tali casi i costi e gli eventuali danni causati al Consorzio dal Socio inadempiente saranno allo stesso interamente addebitati.

Art. 18 Rinuncia all'assegnazione.

Nel caso in cui il socio assegnatario rinunci all'assegnazione della commessa, la rinuncia sarà inefficace nei confronti del Consorzio fino al momento in cui non sarà stata reperita altra impresa consorziata disposta a subentrare alla rinunciante, salva comunque la possibilità per il Consorzio di ultimare direttamente i lavori-servizi-forniture. Ogni onere, maggior costo, danno e quant'altro il Consorzio avesse a subire dalla rinuncia sarà addebitato al socio rinunciante e sarà trattenuto a suo carico nell'ambito del complessivo rapporto in essere, salve le necessarie azioni in caso di non capienza.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Art. 19 Sanzioni

Il Socio è tenuto al rispetto incondizionato del Regolamento.

Le inadempienze dei Soci debbono essere portate immediatamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che valuterà, assunte le informazioni eventualmente ritenute necessarie, i provvedimenti da adottare nei confronti dell'inadempiente.

In relazione alla gravità della infrazione accertata il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- Censura;
- Sanzione pecuniaria proporzionale al danno;
- Sospensione di tutti i pagamenti in corso fino alla eliminazione dell'inadempimento accertato;
- Sospensione, per un periodo non inferiore ad un anno, dalla assegnazione di lavori-servizi-forniture da parte del Consorzio;
- Revoca dell'assegnazione;
- Esclusione dal Consorzio.

Art. 20 Obblighi del Consorzio

Il Consorzio è tenuto a prestare al Socio assegnatario dei lavori la propria assistenza in particolare per quanto attiene:

- Rispetto del Contratto da parte del Committente con adozione di eventuali necessari provvedimenti e/o iniziative, anche di stampo giudiziale;
- Soluzione delle difficoltà e dei contrasti che dovessero insorgere in ordine alla programmazione ed alla esecuzione dei lavori;
- Incassi relativi ai lavori eseguiti, attivandosi, a richiesta del socio, per la sollecitazione dei pagamenti presso il Committente.

TITOLO 5 – OBBLIGHI DEL SOCIO DOPO LA CONSEGNA DELLE OPERE ULTIME

Art. 21 Obblighi del Socio dopo la consegna delle opere ultimate

Qualora il Committente, successivamente alla consegna dei lavori-servizi-forniture ultimate ed entro il periodo di garanzia previsto dalla legge, segnali difetti o vizi il Consorzio provvederà ad informare il Socio stesso chiedendogli di eliminare i difetti ed i vizi entro il termine perentorio di 15 gg. salvo casi di urgenza per i quali sarà posto un termine inferiore a scelta del Consorzio.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Trascorso tale termine senza che l'attività volta all'eliminazione del vizio o del difetto sia compiuta, il Consorzio provvederà direttamente e/o attraverso altra assegnazione o incarico anche a imprese non consorziate ad effettuare gli interventi necessari: le spese inerenti e conseguenti saranno poste a carico del Socio assegnatario inadempiente e il Consorzio avrà facoltà di recuperare gli esborsi/danni subiti tramite trattenute sui pagamenti ancora dovuti al Socio assegnatario inadempiente.

Il Socio assegnatario nulla potrà mai eccepire sulle decisioni del Consorzio inerenti le scelte e le modalità dei ripristini effettuati né sull'ammontare degli esborsi effettuati.

Il Socio assegnatario è l'unico ed esclusivo responsabile per ogni vizio/difetto di cui all'art.1669 c.c. ed è obbligato a eliminare tempestivamente gli eventuali vizi che si dovessero manifestare nel periodo di garanzia di cui al citato art. 1669 c.c..

Art. 22 Direttore Tecnico di Cantiere avente anche funzione di Dirigente Responsabile della Sicurezza

Il Direttore Tecnico di Cantiere avente anche funzione di Dirigente Responsabile della Sicurezza assume l'incarico direttamente dal Socio assegnatario.

Il Direttore Tecnico di Cantiere deve:

- preferibilmente essere un dipendente dell'impresa Socia e, in ogni caso deve aver ricevuto dall'impresa Socia incarico recante il conferimento di adeguati poteri decisionali, di spesa e di intervento richiesti per la esecuzione della commessa;
- essere in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie per garantire la tutela della salute e della sicurezza in cantiere;
- essere un tecnico laureato o diplomato, o comunque in possesso di titolo o qualificazione idonei, considerata la natura della commessa e tenuto conto di eventuali specifiche richieste del committente, anche ai sensi della vigente normativa.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile, per conto dell'impresa Socia, della condotta e dell'esatta esecuzione della commessa in tutti i suoi aspetti tecnico-esecutivi compresa la collaudabilità e, conseguentemente, organizza, predispone e dirige tutte le attività necessarie alla esecuzione delle opere, garantendo la sua presenza in cantiere nel rispetto delle esigenze di conduzione e organizzazione del lavoro; garantisce altresì il rispetto di tutte le norme contrattuali, della esecuzione delle opere a regola d'arte, delle prescrizioni del progettista e/o direttore dei lavori del Committente.

Il Direttore Tecnico di Cantiere:

- assicura il rispetto di tutte le disposizioni legislative in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (L. 13/09/1982 n. 646, D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni) ed in genere in materia di affidamento di lavori in subappalto, cottimo e guardiania;
- deve disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ed, in particolare, dal D.Lgs. 81/08, ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

- deve disporre di autonomo potere decisionale e di spesa per l'adozione dei provvedimenti e di quant'altro necessario per tutelare la vita e la incolumità dei lavoratori e dei terzi e per garantire il più assoluto rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione attualmente vigenti nonché di futura emanazione.

Art. 23 Capocantiere/Preposto ai fini della Sicurezza

Il Capocantiere Preposto ai fini della Sicurezza incaricato dal Socio assegnatario:

- deve preferibilmente essere un dipendente dell'impresa Socia;
- deve possedere le competenze tecniche e professionali previste dalla vigente legislazione e deve essere sempre presente in cantiere;
- ha compiti di sorveglianza e controllo del cantiere, vigila ed assicura il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, dal contratto e dalle direttive aziendali, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Art. 24 Responsabile Ambientale

Il Legale Rappresentante dell'impresa Socia, con l'assegnazione, assume il ruolo di Responsabile Ambientale (RA) relativamente ai lavori assegnati al Socio, garantendo:

- il rispetto di tutte le leggi ambientali;
- il rispetto del Sistema Integrato di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza del Consorzio;
- la gestione del cantiere in modo da minimizzare la generazione di rifiuti ed altri effetti nocivi per l'ambiente quali inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria, livello di rumore, consumo di materie prime, di risorse naturali e di energia;
- il miglioramento della gestione dei prodotti pericolosi e dei rifiuti;
- la riduzione del consumo di materie prime, di risorse naturali e di energie non rinnovabili, privilegiando logiche di riutilizzo dei materiali;
- la formazione ed il coinvolgimento del personale per identificare e ridurre gli impatti sull'ambiente prodotti dalle loro attività professionali;
- l'aggiornamento della documentazione ambientale prevista dalla normativa.

Art. 25 Rappresentante del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione potrà incaricare fra i referenti del/dei Socio/Soci, mediante apposita procura speciale, un rappresentante per la firma dei seguenti documenti contabili:

- a) verbali consegna lavori;
- b) verbali sospensione e ripresa lavori;

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate
--

- c) verbali ultimazione;
- d) libretti delle misure;
- e) registro di contabilità;
- f) richieste di proroga all'ultimazione lavori;
- g) normale documentazione necessaria alla ordinaria conduzione dei cantieri;
- h) stati di avanzamento lavori (SAL) parziali per lavori e per eventuale revisione.

Sarà cura del procuratore consegnare al Consorzio gli atti sottoscritti non appena firmati, nonché una copia completa di quanto firmato, al Socio assegnatario.

Sono normalmente esclusi dalla delega i seguenti atti:

- contratto
- atti di sottomissione
- stato finale
- verbale di collaudo dell'opera o certificato di regolare esecuzione.

Il procuratore deve informare il Consorzio, ed avere autorizzazione prima della firma degli atti che possono comunque vincolare il Consorzio (riserve, intimazioni ad adempiere).

Nell'eventualità che il Consorzio abbia assunto unitamente ad altre imprese i lavori da assegnarsi (Raggruppamenti Temporanei d'Impresa o Consorzi), è sempre fatta salva la facoltà del Consorzio di disciplinare caso per caso le nomine e gli incarichi relativi al Direttore Tecnico di Cantiere, al Capocantiere, al Coordinatore dei lavori, al Rappresentante del Consorzio.

Art. 26 Disciplina dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e dei Consorzi / Società Consortili

Nel caso in cui l'assegnazione riguardi lavori-servizi-forniture aggiudicati ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o ad una Società Consortile di cui faccia parte il "Consorzio", il Socio assegnatario assume, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal "Consorzio", ogni responsabilità comunque connessa alla partecipazione del "Consorzio" al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o alla Società Consortile con particolare riferimento alla responsabilità solidale nei confronti del Committente e/o di terzi anche per danni e/o inadempimenti imputabili agli altri partners, obbligandosi a manlevare il "Consorzio" qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civili o contrattuale, nei confronti del Committente e/o di terzi.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

TITOLO 6 – GESTIONE DELLA LITE, SPESE E CONTRIBUZIONI

Art. 27 Gestione della lite e spese di assistenza legali

In caso di liti derivanti da contestazioni di qualsiasi genere e natura sollevate dal Committente, tutti gli oneri sostenuti o sostenendi dal Consorzio verranno addebitati al Socio assegnatario, anche mediante compensazione con crediti eventualmente sussistenti a suo favore a qualunque titolo, salvo conguaglio.

Il Socio è obbligato a sostenere direttamente tutte le spese legali, siano esse direttamente documentate, o riferibili anche all'impegno della struttura operativa del Consorzio stesso, per le controversie penali, civili ed amministrative promosse o sopportate in dipendenza dell'attività d'assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione o definizione.

Ogni inadempienza alle previsioni del presente articolo costituisce motivo valido per procedere all'escussione delle garanzie prestate dal Socio a favore del Consorzio e/o alla ritenzione delle somme versate a titolo di deposito.

TITOLO 6 – SPESE, CORRISPETTIVI E CONTRIBUZIONI

Art. 28 Spese e contributi

Sono a carico del Consorzio le spese per il funzionamento degli uffici consortili che prestano la loro attività a favore dei Soci.

Sono a carico dei Soci in favore dei quali il Consorzio presenta l'offerta tutte le spese di seguito elencate in via esemplificativa, salvo eventuali altre:

- Spese per eventuale procura di rappresentanza;
- Spese per le fidejussioni prestate dal Consorzio;
- Spese per copie di capitolato, elenco prezzi, disegni ed elaborati in genere;
- Spese relative ad eventuali consulenze tecniche o legali;
- Spese per eventuale progettazione e/o preventivazione;
- Spese per la preparazione e l'ottenimento della documentazione necessaria alla partecipazione agli appalti;
- Spese per l'effettuazione di sopralluoghi;
- Spese di spedizione e/o consegna delle offerte.

Sono a carico dei Soci assegnatari dei lavori le spese di seguito elencate in via esemplificativa, salvo eventuali altre:

- Spese contrattuali;
- Spese per eventuale procura di rappresentanza e/o rimborsi spese agli amministratori del Consorzio quando intervengono alle firme degli atti;
- Spese per le fidejussioni prestate a favore del Consorzio e richieste da quest'ultimo;

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

- Spese per la costituzione della cauzione definitiva, quando richiesta, spese per la fideiussione per lo svincolo anticipato delle trattenute di garanzia sulle opere e sulla revisione prezzi e quelle per la fideiussione per l'anticipazione;
- Spese per copie di capitolato, elenco prezzi, disegni ed elaborati in genere;
- Spese per la cartellonistica del cantiere;
- Spese relative ad impianto e gestione del cantiere previste dal capitolato e comunque necessarie per la buona conduzione del cantiere stesso;
- Spese per polizze assicurative e fideiussioni;
- Spese relative ad eventuali consulenze tecniche o legali;
- Spese di progettazione;
- Quando particolari condizioni lo richiedano, e ferma restando l'assunzione delle responsabilità che l'accettazione della assegnazione lavori da parte dei Soci comporta, il Consorzio ha la facoltà, dandone preventiva informazione ai Soci assegnatari, di erogare servizi amministrativi, commerciali e gestionali utili a favorire la corretta e puntuale esecuzione del Contratto da parte dei Soci Assegnatari stessi. In tali casi il Consorzio avrà diritto al rimborso per i servizi erogati ai Soci.

Nel caso della suddivisione del lavoro tra più Soci, le spese verranno addebitate per competenza e ripartite percentualmente in base al valore dei lavori eseguiti da ciascuno dei Soci assegnatari.

Tutti i pagamenti del Socio nei confronti del Consorzio dovranno avvenire entro e non oltre 30 gg dalla data della fattura emessa dal Consorzio. In caso di ritardo nel pagamento il Consorzio provvederà ad addebitare al Socio gli interessi di mora vigenti, restando sempre fatto salvo il diritto del Consorzio di compensare gli eventuali crediti dei Soci con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con i Soci.

Ciascuno dei Soci assegnatari dei lavori deve contribuire ai costi di gestione del Consorzio; l'entità della contribuzione sarà determinata dall'organo designato per l'assegnazione in misura percentuale sull'ammontare del corrispettivo dei lavori percepiti dai Soci assegnatari.

Tale percentuale verrà determinata, in via preventiva, dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in sede di predisposizione dei programmi d'attività e dei piani finanziari annuali della Cooperativa; la riscossione avverrà in coincidenza della liquidazione del SAL detraendo le somme spettanti al Consorzio da quanto spettante al Socio. Eventuali ulteriori modalità di riscossione della percentuale saranno definite di volta in volta dal CdA.

TITOLO 7 – FATTURAZIONE

Art. 29 Ciclo di fatturazione

Il Consorzio provvede all'emissione della fattura al committente previa presentazione, da parte del Socio, di idonea documentazione contabile approvata e ne cura la riscossione.

Il Socio, a sua volta, dovrà emettere fattura entro il mese solare in cui avviene la fatturazione del Consorzio al Committente.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

Nel caso di più Soci assegnatari, ogni Socio dovrà emettere fattura d'importo relativo alla propria quota di lavoro assegnato ed eseguito e farla pervenire al Consorzio.

La somma di dette fatture dovrà essere pari all'importo della fattura emessa dal Consorzio al Committente, salvo casi particolari.

Contestualmente al ricevimento delle fatture dei Soci assegnatari, il Consorzio emette, nei confronti degli stessi, la relativa fattura per contributo consortile.

TITOLO 8 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

Art. 30 Ritardati pagamenti da parte della stazione appaltante

Il Socio assegnatario si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della stazione appaltante, impegnandosi comunque a dare l'opera ultimata a regola d'arte nei tempi prestabiliti.

Sarà comunque cura del Socio assegnatario, in collaborazione con tecnostruttura del Consorzio, adottare tutte le iniziative/azioni necessarie e indispensabili per il recupero del credito nel più breve tempo possibile.

Art. 31 Flusso dei pagamenti - Compensazione

Tutti i crediti del Socio relativi alla assegnazione e alla esecuzione dei lavori, servizi e forniture sorgeranno nei confronti del Consorzio contestualmente all'incasso, da parte del Consorzio, dei corrispettivi pagati dai Committenti.

Il credito del Socio matura al netto delle competenze spettanti al Consorzio e degli eventuali ulteriori oneri per inadempimenti, danni, ritardi, penali, vizi relativi alle commesse assegnate.

Fermo restando quanto sopra, il Consorzio provvederà al pagamento della fattura del Socio entro 20 giorni decorrenti dall'avvenuto pagamento da parte del Committente della fattura emessa dal Consorzio.

In assenza delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 13 primo e ultimo paragrafo, il Consorzio potrà trattenere, su ogni pagamento dovuto al socio, da un minimo del 10% a un massimo del 20% a titolo di garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal socio al momento dell'assegnazione. Le somme trattenute a garanzia saranno pagate immediatamente dopo la restituzione delle fidejussioni rilasciate dal Consorzio o, qualora non fossero state rilasciate fidejussioni, dopo l'accettazione formale del lavoro da parte del committente.

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori sarà pagato al Socio assegnatario, dietro presentazione di regolare fattura, solo dopo essere stato effettivamente riscosso dal Consorzio.

Il Socio assegnatario è tenuto al pagamento, a favore del Consorzio, del contributo consortile e dei servizi svolti, oltre che al rimborso spese come previsto dal precedente art. 28.

Il pagamento dei crediti a qualsivoglia titolo vantati dal Consorzio nei confronti del Socio avverrà normalmente tramite compensazione con i crediti vantati dal Socio nei confronti del Consorzio: la compensazione sarà eseguita in occasione di ogni pagamento effettuato a favore del Consorzio da parte dell'ente appaltante.

In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del Committente nulla sarà dovuto dal Consorzio al Socio assegnatario. Nel caso che il ritardato o il mancato pagamento siano dovuti a colpa del Socio assegnatario i contributi consortili e le eventuali spese sostenute dal Consorzio saranno comunque dovuti al Consorzio.

Regolamento interno per l'assunzione dei lavori e loro esecuzione da parte delle imprese associate

E' sempre fatto salvo il diritto del Consorzio di compensare gli eventuali crediti dei Soci con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con i Soci.

Il mancato pagamento dei subcontraenti utilizzati per l'espletamento della commessa, la mancata dimostrazione della regolarità contributiva (DURC) e il mancato adempimento degli obblighi fiscali e tributari da parte del Socio assegnatario costituiscono causa ostativa al pagamento delle somme ad esso dovute. Il Socio assegnatario è tenuto a dimostrare, attraverso un'asseverazione dei soggetti a ciò abilitati dalla legge o con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente le informazioni necessarie, di essere in regola con i versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da

lavoro dipendente e del versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tale dimostrazione deve essere prodotta anche per gli eventuali subappaltatori di cui il Socio assegnatario si sia avvalso. La mancata consegna dei documenti di cui sopra costituisce causa ostativa al pagamento delle somme dovute al socio.

Il Consorzio è autorizzato a sostituirsi al Socio nell'adempimento dei suoi obblighi fiscali, tributari, previdenziali, assicurativi e, conseguentemente, a essere surrogato dai creditori ex Art. 1201 del Codice Civile.

I Soci assegnatari sono responsabili degli incassi da parte delle varie committenze e, in particolare, sono tenuti a predisporre i solleciti e le intimazioni necessari a costituire in mora i debitori nonché ad evitare eventuali prescrizioni e/o decadenze.

Il Consorzio, conseguentemente, è esonerato da ogni responsabilità per eventuali prescrizioni e/o decadenze maturate a causa del tardivo inoltro dei solleciti e delle intimazioni di cui sopra.

Per fatturazione in regime di SPLIT PAYMENT o qualsiasi altra modalità da parte del Consorzio, il pagamento al Socio assegnatario dei lavori verrà effettuato a presentazione di fattura, e ad incasso avvenuto da parte del Consorzio, limitatamente all'imponibile, mentre l'importo IVA verrà trattenuto dal Consorzio fino al completo recupero del credito nei confronti dell'Erario.